

vato dall'altro ramo del Parlamento. (V. *Stampato* n° 118)

SELLA, *ministro per le finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga a tutto il 1870 della facoltà di riscuotere la tassa del macinato, accordata coll'articolo 4 della legge 23 dicembre 1869. (V. *Stampato* n° 116)

Domando che questa proposta di legge sia mandata alla stessa Commissione che altra volta si occupò di questa materia.

Ho pure l'onore di presentare una proposta di legge per una proroga relativa all'esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia. (V. *Stampato* n° 117)

PRESIDENTE. Si dà atto ai signori ministri della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti.

In quanto alla proposta relativa al macinato, essa sarà trasmessa alla Commissione che già si occupò di quest'argomento, ove non sorga opposizione.

DE FILIPPO, *relatore*. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge pei provvedimenti finanziari giudiziari, cioè: unificazione legislativa nel Veneto; tariffe giudiziarie, civili e penali, e riordinamento delle cancellerie. (V. *Stampato* n° 53-D)

BONGHI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'approvazione di convenzioni stipulate con varie società, ed altri provvedimenti riguardanti le strade ferrate.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

PROCLAMAZIONE A DEPUTATO DELL'AVVOCATO VERGA.

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso il seguente verbale:

« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima, nella tornata pubblica del 20 giugno 1870, ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali della elezione del signor commendatore Carlo Verga nel collegio di Guastalla, n° 363, e non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

« Questa deliberazione è stata accolta ad unanimità di voti. »

Proclamo adunque l'onorevole commendatore Carlo Verga a deputato del collegio di Guastalla.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. Passiamo all'allegato G sulle volture catastali.

« Art. 1. È resa obbligatoria in tutto il regno ai proprietari o possessori di beni immobili la voltura in proprio nome di quei fondi che non si trovino ad essi regolarmente intestati ne' rispettivi catasti; e la denuncia di ogni consecutiva mutazione di proprietà o possesso, che offra materia a novella voltura.

« I notai, i cancellieri e gli uscieri sono egualmente obbligati a denunciare i cambiamenti di proprietà o di possesso di beni immobili, compiuti in forza di atti nei quali siano intervenuti.

« Art. 2. Le tasse per la esecuzione delle volture e pel rilascio di certificati, estratti o copie di documenti catastali, come pure le multe a carico dei contravventori saranno regolate dall'annessa tariffa.

« Art. 3. È data facoltà al Governo di provvedere, mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, a quanto occorre per la regolarità delle denunce da parte dei proprietari o possessori, non che dei notai, cancellieri ed uscieri in ogni caso di mutamento di proprietà o possesso d'immobili; per la esecuzione delle volture; per la formazione del catasto dei fabbricati sulle risultanze della revisione delle rendite ordinata dall'articolo 20 della legge 26 gennaio 1865, numero 2136; per bene e regolarmente assicurare entro del corrente anno la tenuta e conservazione degli antichi catasti, e de' nuovi relativi ai fabbricati, non che degli estimari e campioni d'impianto de' catasti stessi, degli elementi occorsi alla loro compilazione, ed alle volture in essi eseguite, delle mappe, dei libri di voltura, e di ogni altro atto che vi abbia attinenza.

« Art. 4. La presente legge andrà in attività il dì 1° gennaio 1871, alla qual epoca s'intendono abrogate tutte e singole le disposizioni contrarie.

« A coloro che per la fine di aprile del 1871 avranno fatto regolare denuncia, a termini delle disposizioni regolamentari che il Governo emanerà in virtù delle facoltà attribuitegli dall'articolo 3, non sarà inflitta alcuna multa incorsa, sia per contravvenzione alla presente che alle anteriori leggi relative alle volture catastali.